

**DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITÀ CONSENTITE
NELL'AREA MARINA PROTETTA
“ISOLE CICLOPI”
ANNO 2025**

Decreto ministeriale 9 novembre 2004

Istituzione dell'area marina protetta denominata Isole Ciclopi

(G.U. della Repubblica Italiana n. 16 del 21/01/2005)

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite nell'area marina protetta “Isole Ciclopi”, nelle more dell'approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta, nonché la normativa di dettaglio e le condizioni di esercizio delle attività consentite all'interno dell'area marina protetta medesima, come delimitata ai sensi dell'articolo 5 del decreto istitutivo del 9 novembre 2004, nel rispetto della zonazione e della disciplina generale delle attività consentite di cui al decreto istitutivo medesimo.
2. Il presente disciplinare, comprensivo dei corrispettivi e delle sanzioni in esso contenuti, è sottoposto alla preventiva approvazione della direzione generale patrimonio naturalistico e mare del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2 - Validità

1. Il presente disciplinare sostituisce integralmente i precedenti e ha validità fino a successiva nuova emanazione, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme superiori, in contrasto con le disposizioni del medesimo.
2. Il presente disciplinare è adottato e aggiornato annualmente dall'ente gestore, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica e adattativa delle aree marine protette.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si intende:
 - a) «*accesso*», l'ingresso, da terra e da mare, all'interno dell'area marina protetta delle unità nautiche al solo scopo di raggiungere porti, approdi, aree predisposte all'ormeggio o aree individuate dove è consentito l'ancoraggio;
 - b) «*acquacoltura*», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
 - c) «*acque di sentina*», sono le acque, provenienti dai vani motori delle unità navali, dove entrano in contatto con oli combustibili, oli lubrificanti e carburanti.
 - d) «*ancoraggio*», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
 - e) «*balneazione*», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne e calzari (snorkeling) e che può comportare il calpestio dei fondali e di tratti di costa;

- f) «campi ormeggio», aree adibite alla sosta delle unità nautiche, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Anche detti campi boe;
- g) «centri di immersione», le imprese o associazioni autorizzate ai sensi della normativa vigente che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento iscritti negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
- h) «imbarcazione», qualsiasi unità da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 metri e fino a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017;
- i) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, svolte senza la conduzione di guide o istruttori afferenti a centri di immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino;
- j) «immersioni in apnea», le attività ricreative o professionali svolte senza l'ausilio di autorespiratori, anche con l'utilizzo di unità da diporto adibite allo scopo, con o senza la conduzione di guide o istruttori in possesso del relativo titolo professionale;
- k) «istruttore subacqueo», il soggetto in possesso del corrispondente brevetto che, a scopo turistico e ricreativo, accompagna singoli o gruppi in immersioni subacquee e/o insegna professionalmente a persone singole e a gruppi di persone le tecniche di immersione subacquea, in tutte le sue specializzazioni, rilasciando i relativi brevetti;
- l) «locazione di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti (locatore) si obbliga, dietro corrispettivo, a cedere all'altra parte (conduttore/locatario) il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
- m) «Ministero», il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
- n) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale.
- o) «monitoraggio», attività di raccolta dati e di elaborazione di indicatori appropriati volti a misurare l'efficacia e l'efficienza delle misure previste dal disciplinare;
- p) «natante», ogni unità a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017 ad esclusione delle moto d'acqua;
- q) «nave da diporto», qualsiasi unità, con scafo di lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai sensi del D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017;
- r) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- s) «noleggio di unità da diporto», il contratto con il quale una delle parti (noleggiante), in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra (noleggiatore) l'unità nautica, per un determinato periodo, alle condizioni stabilite dal contratto; l'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio, come definito ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modifiche;
- t) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità nautiche a un'opera portuale fissa, quale banchina o molo, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quali pontile galleggiante o gavitello;
- u) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293 e successive modifiche, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

- v) «*pesca professionale*», è l'attività economica organizzata, svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasferimento, alla messa in gabbia, all'ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca, come indicato nel decreto legislativo n. 4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche, relativo al Riassetto della pesca;
- w) «*pesca ricreativa*» la pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti ad un'organizzazione sportiva nazionale o che non sono in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- x) «*pesca sportiva*», la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale o in possesso di una licenza sportiva nazionale;
- y) «*pesca subacquea*», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva/ricreativa, esercitata in immersione;
- z) «*piccola pesca costiera*», quale definita dal D.M. MIPAAFT n.210 del 16.05.2018 e s.m.i, praticata esclusivamente da unità di lunghezza fuori tutto inferiore ai 12 metri, abilitate all'esercizio della pesca costiera locale (entro le 12 miglia dalla costa) con i seguenti attrezzi: reti da posta calate (ancorate) GNS, reti a tremaglio GTR, incastellate – combinate GTN, nasse, lenze a mano e a canna LHP, arpione HAR, palangaro fisso LLS, compatibilmente a quanto disposto dal Regolamento CE n. 1380/2013, e dal Regolamento UE 812/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla politica comune della pesca;
- aa) «*residente*», la persona fisica iscritta all'anagrafe del Comune di Aci Castello e della frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale ricadenti nell'area marina protetta, nonché la persona giuridica con sede legale ed operativa nel Comune di Aci Castello o nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale i cui componenti sono per il 75% costituiti da residenti nei Comuni definiti come sopra ed il cui capitale sia detenuto per il 75 % dai residenti nei medesimi Comuni;
- bb) «*ripopolamento passivo*», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- cc) «*scarico idrico*» qualunque rilascio di qualunque genere e misura di materiali liquidi anche se individuato in specifici regimi autorizzativi nell'ambito della normativa vigente in materia di acque.
- dd) «*seawatching*», le attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri immersione autorizzati dal ente gestore, o da guide escursionistiche con abilitazione al salvamento, anche con utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
- ee) «*sito di immersione*», il luogo individuato da apposito gavitello d'ormeggio, in cui si svolgono le attività di immersioni/apnea e visite guidate subacquee/didattica subacquea;
- ff) «*transito*», il passaggio delle unità nautiche all'interno dell'area marina protetta;
- gg) «*trasporto passeggeri*» l'attività professionale svolta da imprese e soggetti autorizzati, singoli o organizzati nelle forme associative previste dalle norme di legge, con l'utilizzo di unità nautiche abilitate e autorizzate al servizio di trasporto passeggeri;
- hh) «*unità da diporto*», si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, come definita ai sensi dell'articolo 3 del D.lgs. n. 229 del 3 novembre 2017;
- ii) «*unità da pesca*» qualsiasi unità nautica, attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, così come anche definita dal Regolamento UE n. 1380/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca e successive modifiche;
- jj) «*unità nautica*», qualsiasi nave (come definita dall'articolo 136 del codice della navigazione), motoscafo, galleggiante, unità da diporto (definita come alla lettera hh), unità da pesca (definita

come alla lettera ii), ed in generale ogni costruzione di qualunque tipo o con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione su acqua;

- kk) «*visite guidate*», le attività professionali di accompagnamento, svolte da guide turistiche, ambientali/escursionistiche e turistiche sportive, iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare, con o senza l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino emerso e costiero;
- ll) «*visite guidate subacquee*», le attività professionali svolte da guide o istruttori subacquei afferenti ai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore ed iscritti all'albo regionale delle guide subacquee di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011, anche con l'utilizzo di unità nautiche abilitate allo scopo per l'accompagnamento dei subacquei in immersione, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino mediante l'uso di autorespiratori (A.R.A.);
- mm) «*zonazione*», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Articolo 4 – Disciplina delle attività di soccorso, sorveglianza e servizio

1. Nell'area marina protetta sono consentite le attività di soccorso e sorveglianza, nonché le attività di servizio svolte da e per conto dell'ente gestore.

Articolo 5 - Disciplina delle attività di ricerca scientifica

1. Nell'area marina protetta la ricerca scientifica è consentita all'ente gestore e a terzi, previa autorizzazione dell'ente gestore.
2. Alla richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di cui al comma precedente deve essere allegata una relazione esplicativa inerente i seguenti temi:
 - a. tipo di attività e obiettivi della ricerca;
 - b. parametri analizzati;
 - c. area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi;
 - d. mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi;
 - e. tempistica della ricerca e personale coinvolto.
3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'ente gestore.
4. Le autorizzazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui dovrà essere citata la collaborazione con l'area marina protetta, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalla ricerca, con il solo vincolo di citazione della fonte.
5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica, formulata all'ente gestore nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20, deve essere presentata almeno 30 giorni prima della data prevista di inizio attività.
6. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta finalizzati al controllo della qualità dell'ambiente marino devono essere eseguiti nel rispetto delle metodiche di cui ai protocolli operativi stabiliti dal ministero nell'ambito del programma nazionale per il monitoraggio dell'ambiente marino-costiero.
7. I programmi di ricerca scientifica nell'area marina protetta coordinati dal ministero sono consentiti,

previa comunicazione all'ente gestore e alla capitaneria di porto competente almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività, fornendo le medesime indicazioni di cui al comma 2. Al termine dell'attività il richiedente è tenuto a fornire all'ente gestore una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché il consenso all'ente gestore di utilizzare per finalità istituzionali i dati scaturiti dalle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte.

8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione dell'area marina protetta, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata professionalità.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.

Articolo 6 – Disciplina delle attività di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive

1. Nell'area marina protetta sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica e video.
2. Le riprese fotografiche e video, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.
3. Le riprese sono consentite secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'ente gestore all'atto dell'autorizzazione e comunque senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale dell'area marina protetta.
4. Il personale preposto alla sorveglianza può impedire l'esecuzione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo, ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi.
5. L'ente gestore può acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore, anche al fine dell'utilizzo gratuito, fatta salva la citazione della fonte.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi deve riportare per esteso il nome dell'area marina protetta.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, formulata all'ente gestore, nelle modalità e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23, salvo nei casi in cui l'attività abbia come fine prevalente la promozione dell'AMP "Isole Ciclopi".

Articolo 7 - Disciplina dell'attività di balneazione

1. Nella zona A dell'area marina protetta è consentita la balneazione, senza calzari e pinne, esclusivamente nelle seguenti aree, opportunamente segnalate dall'ente gestore:
 - a. nel tratto di mare, lungo il versante Ovest dell'Isola Lachea, che si estende dalla scala di accesso al Museo fino al canale della Longa, con una estensione di 30 metri dalla scogliera (area delimitata nella Fig. 1 dai vertici 1, 2 e 3 le cui coordinate sono riportate nella tabella 1);
 - b. nel tratto di mare che circonda Punta Cornera, che si estende dall'estremo Nord dell'Isola Lachea fino alla prima insenatura del versante Est, con una estensione di 30 metri dalla scogliera (area delimitata nella Fig. 1 dai vertici 4, 5, 6 e 7 le cui coordinate sono riportate nella tabella 1);
2. Nelle zone B e C è consentita la balneazione nel rispetto della normativa vigente.

Tabella 1. Coordinate aree di balneazione

Vertice	Latitudine	Longitudine
1	37°33'38.99" N	015°09'56.62" E
2	37°33'40.31" N	015°09'54.69" E
3	37°33'43.14" N	015°09'56.17" E
4	37°33'44.66" N	015°09'59.34" E
5	37°33'43.25" N	015°10'04.29" E
6	37°33'39.68" N	015°10'04.86" E
7	37°33'40.21" N	015°10'01.23" E

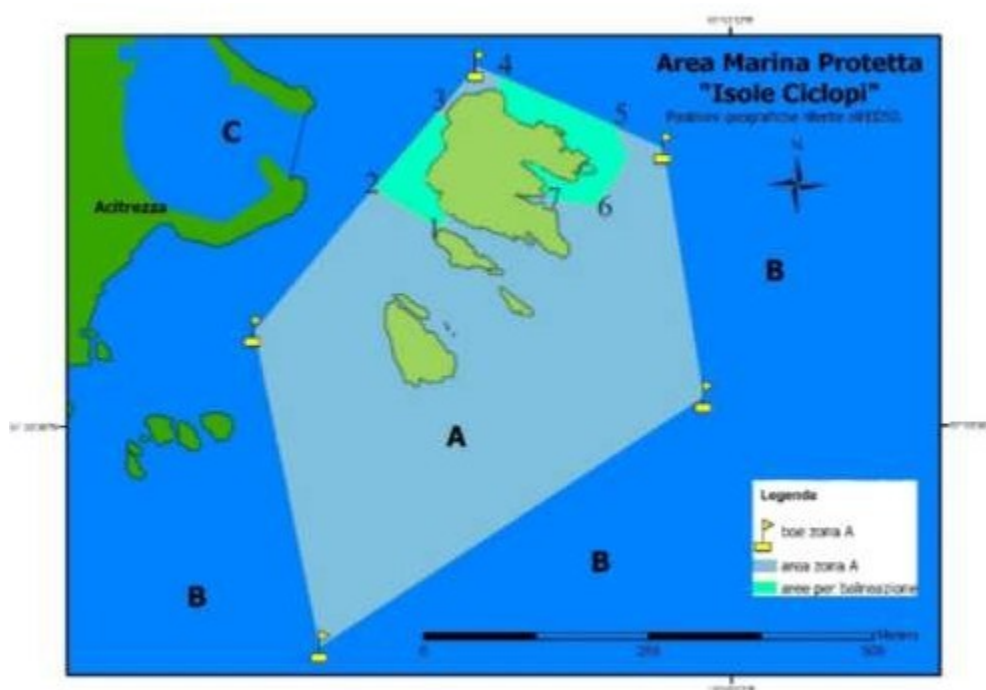


Figura 1: Cartina delle aree di balneazione

Articolo 8 - Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea

1. Nell'area marina protetta le immersioni subacquee e le immersioni in apnea notturne non sono consentite.
2. Nella zona A le immersioni subacquee e le immersioni in apnea sono vietate, salvo che per fini di ricerca scientifica, monitoraggio e servizio.
3. Nelle zone B e C sono consentite le immersioni in apnea diurne, previamente autorizzate dall'ente gestore, secondo le seguenti modalità:
 - a. esclusivamente dalle 8.30 alle 19.30;
 - b. in ciascun sito l'immersione in apnea deve svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di apneisti in immersione;

- c. per un totale massimo di 2 (due) apneisti in immersione per ciascun sito;
 - d. non sono consentite immersioni in apnea effettuate in solitaria o comunque senza l'ausilio di personale abilitato al primo soccorso, anche nel caso di utilizzo di unità da diporto in appoggio, come previsto dall'art. 90 del decreto ministeriale del 29 luglio 2008, n. 146, e successive modifiche.
4. Le immersioni subacquee e in apnea devono rispettare il seguente codice di condotta:
- a. l'immersione va effettuata nel rispetto delle regole previste dalla didattica del proprio brevetto;
 - b. non è consentito il contatto con il fondo marino, l'asportazione anche parziale e il danneggiamento di qualsiasi materiale e/o organismo di natura geologica, biologica e archeologica;
 - c. non è consentito dare da mangiare agli organismi marini, introdurre o abbandonare qualsiasi materiale e, in generale, tenere comportamenti che disturbino gli organismi;
 - d. è fatto obbligo di mantenere l'attrezzatura subacquea quanto più possibile aderente al corpo;
 - e. è fatto obbligo di segnalare all'ente gestore o alla locale autorità marittima la presenza sui fondali dell'area marina protetta di rifiuti o materiali pericolosi e attrezzi da pesca abbandonati;
 - f. è fatto obbligo di informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali e sulle regolamentazioni dell'area marina protetta, in particolare dello specifico sito d'immersione;
 - g. non è consentito l'uso di mezzi ausiliari di propulsione subacquea, ad eccezione di quelli eventualmente utilizzati dalle persone disabili, previa autorizzazione dell'ente gestore.
 - h. in ciascun sito le immersioni subacquee e in apnea devono svolgersi entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub, o dal galleggiante che segnala la presenza di subacquei e/o apneisti in immersione;
5. L'ormeggio delle unità nautiche a supporto delle immersioni subacquee e in apnea è consentito, previa autorizzazione dall'ente gestore, ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dall'ente gestore in corrispondenza degli itinerari subacquei indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nelle zone B e C di cui ai precedenti commi, nonché per l'eventuale utilizzo dei gavitelli predisposti a tale scopo, i richiedenti devono:
- a. formulare istanza all'ente gestore nelle modalità e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20.
 - b. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee e in apnea nell'area marina protetta, godono di titolo preferenziale e possono effettuare il pagamento delle relative tariffe in misura ridotta i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.
7. I soggetti autorizzati alle immersioni subacquee e in apnea sono tenuti a fornire informazioni all'ente gestore dall'ente gestore sulle attività svolte, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta.

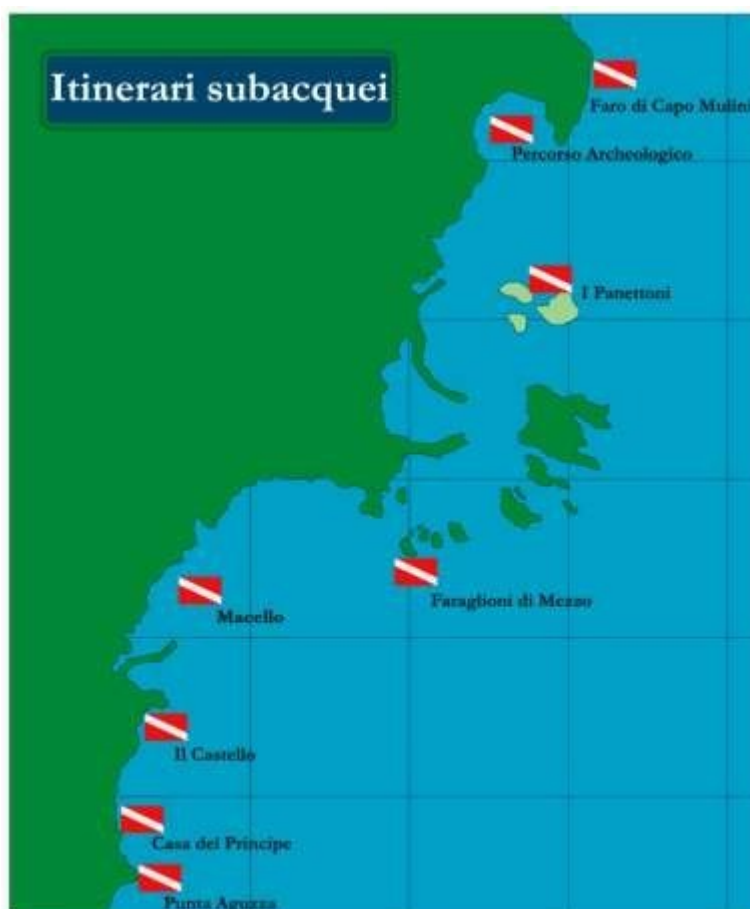


Figura 2: Itinerari subacquei

Itinerario subacqueo	Latitudine	Longitudine
Faro di Capo Mulini	37°34'30,441"N	015°10'34,548"E
Percorso Archeologico	37°34'27,785"N	015°10'19,333"E
I Panettoni	37°33'51,465"N	015°09'57,582"E
Faraglioni di Mezzo	37°33'34,174"N	015°09'45,571"E
Macello	37°33'27,012"N	015°09'06,801"E
Il Castello	37°33'13,812"N	015°08'58,102"E
Casa del Principe	37°32'59,410"N	015°08'45,234"E
Punta Aguzza	37°32'54,301"N	015°08'47,108"E

Tabella 2. Coordinate dei gavitelli di segnalazione degli itinerari subacquei

Articolo 9 - . Disciplina delle visite guidate subacquee

1. Nella zona A non sono consentite le visite guidate subacquee e le attività di didattica subacquea.
2. Nelle zone B e C sono consentite le visite guidate subacquee, con o senza autorespiratore, e le attività di didattica subacquea svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al

turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011 e autorizzati dall'ente gestore secondo le seguenti modalità:

- a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersioni autorizzato, in possesso di grado minimo "Dive Master" o titolo equipollente;
 - b. in presenza di almeno due guide/istruttori per un numero di subacquei compreso tra 2 (due) e 10 (dieci), un singolo subacqueo può essere accompagnato da una sola guida/istruttore;
 - c. in un numero di subacquei non superiore a quanto previsto dalla didattica subacquea di appartenenza, in caso di svolgimento di attività didattiche, e in base al programma di addestramento, e comunque non oltre a quanto previsto alla precedente lettera b).
 - d. in ciascun sito di immersione con non più di 10 (dieci) subacquei contemporaneamente, oltre le loro guide.
 - e. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - f. ogni singola immersione deve essere comunicata a mezzo e-mail, agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Catania, ovvero, dove attiva, per mezzo di apposita applicazione, almeno con 3 ore di anticipo, con l'indicazione del sito di immersione, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
 - g. alternativamente la comunicazione di cui alla lettera f) può essere effettuata contestualmente alla prenotazione della boa o del punto di immersione effettuata tramite apposita app od altro mezzo disposto dall'ente gestore.
3. In funzione dei monitoraggi svolti dall'ente gestore, tenuto conto delle finalità istituite e della necessità di svolgere le attività di visite guidate subacquee compatibilmente con le esigenze di tutela dei fondali, il numero massimo di centri di immersioni autorizzabili è di 10 (dieci).
 4. Qualora il numero di richieste dei centri di immersione, eccedesse il numero massimo indicato al precedente comma 3, l'ente gestore provvederà a stilare una graduatoria per l'assegnazione dei posti disponibili, basata anche sull'individuazione di criteri di preferenzialità ambientale.
 5. Al fine di preservare le condizioni ambientali degli habitat presenti nei siti d'immersioni dedicati allo svolgimento delle attività di visite guidate subacquee, l'ente gestore può disciplinare ulteriormente il numero massimo di subacquei di ogni sito per ogni giorno e le modalità di prenotazione per l'ormeggio alle boe dedicate.
 6. Le visite guidate subacquee devono rispettare il codice di condotta di cui al precedente articolo 7, comma 5.
 7. Le visite guidate subacquee per le persone disabili, condotte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore, possono essere svolte esclusivamente in presenza di guida o istruttore del centro di immersione con relativa abilitazione.
 8. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
 9. L'ormeggio delle unità nautiche di appoggio alle visite guidate subacquee è consentito ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dall'ente gestore in corrispondenza degli itinerari subacquei indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'immersione. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
 10. Prima della visita guidata subacquea è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento subacqueo ai fini di non recare disturbo ai fondali

e agli organismi.

11. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'immersione, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i relativi brevetti di immersione, la data, l'orario, il sito di immersione; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
12. Le unità nautiche a supporto delle visite guidate subacquee e della didattica subacquea devono osservare le disposizioni degli art. 11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
13. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle visite guidate subacquee nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
 - a. presentare all'ente gestore apposita istanza secondo le modalità previste ai successivi artt. 19 e 20;
 - b. attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c. attestare che, nel caso in cui si accompagnino persone disabili, almeno una delle guide del centro di immersione è in possesso di abilitazione per accompagnare disabili visivi e motori o in alternativa che il centro immersioni si avvale della collaborazione di soggetti terzi, già autorizzati dall'ente gestore, in possesso della suddetta abilitazione;
 - d. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi del brevetto subacqueo in possesso dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni; le unità nautiche impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - i. motore conforme ai valori indicati nella Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - ii. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - iii. casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
 - e. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti alle dipendenze del centro immersioni, al fine di aggiornare l'autorizzazione dell'ente gestore;
 - f. indicare la sede operativa ed i recapiti per la reperibilità del responsabile del centro immersione;
 - g. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - h. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.
14. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.

Articolo 10 – Disciplina delle attività di seawatching

1. Nella zona A non sono consentite le attività di *seawatching*;
2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di *seawatching* svolte dai centri di immersione autorizzati dall'ente gestore ed iscritti negli elenchi dei centri di immersione e di addestramento subacqueo tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011 secondo le seguenti modalità:

- a. in presenza di guida o istruttore del centro di immersione autorizzato;
 - b. in presenza di almeno una guida/istruttore per un numero di persone non superiore a 8 (otto) con non più di 16 (sedici) persone contemporaneamente oltre le loro guide per ciascun sito;
 - c. in ciascun sito entro il raggio di 50 metri, calcolato dalla verticale del punto di ormeggio, o dalla boa segna-sub;
 - d. ogni singola attività deve essere comunicata a mezzo mail agli uffici dell'AMP ed alla Capitaneria di Porto di Catania, ovvero, dove attiva, per mezzo di apposita applicazione, almeno con 3 ore di anticipo, con l'indicazione del sito, dei nominativi degli accompagnatori, degli estremi identificativi dell'eventuale unità d'appoggio e del numero dei partecipanti.
3. L'ormeggio delle unità nautiche di appoggio alle attività di *seawatching* è consentito ai gavitelli singoli, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali, appositamente predisposti dall'ente gestore in corrispondenza degli itinerari indicati nella figura 2 e nella tabella 2, per il tempo strettamente sufficiente per effettuare l'attività. In ciascun gavitello è consentito l'ormeggio contemporaneo di massimo 2 (due) unità nautiche.
4. Prima dell'attività di *seawatching* è fatto obbligo ai centri di immersione di informare gli utenti riguardo le regole dell'area marina protetta, l'importanza dell'ecosistema, le caratteristiche ambientali del sito di immersione e le norme di comportamento ai fini di non recare disturbo ai fondali e agli organismi.
5. Il responsabile dell'unità nautica di appoggio, prima dell'attività di *seawatching*, deve annotare in apposito registro previamente vidimato dall'ente gestore gli estremi dell'unità, i nominativi delle guide/istruttori e dei partecipanti e i titoli professionali posseduti da ciascuna guida/istruttore, la data, l'orario, il sito in cui sarà svolta l'attività; il registro dovrà essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.
6. Le unità nautiche a supporto dell'attività di *seawatching* devono osservare le disposizioni degli art. 11, 12 e 13 rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di *seawatching* nell'area marina protetta, i centri di immersione richiedenti devono:
- a. presentare all'ente gestore apposita istanza secondo le modalità indicate nei artt. 19 e 20;
 - b. attestare l'iscrizione del centro immersioni negli elenchi dei centri di immersione tenuti presso il dipartimento regionale al turismo, sport e spettacolo di cui al D.A. n. 46 del 10/08/2011;
 - c. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività, nonché gli estremi identificativi degli istruttori, guide subacquee, guide ambientali escursionistiche e assistenti bagnanti abilitati dalla sezione salvamento della Federazione Italiana Nuoto, ovvero muniti di brevetti di idoneità per i salvataggi a mare rilasciati da società autorizzata dal Ministero della Marina Mercantile (come sostituito dal D.M. 25/08/1989);
 - d. comunicare ogni variazione della flotta delle proprie unità nautiche di appoggio e dei singoli soggetti operanti nell'ambito dell'attività di *seawatching*, al fine di aggiornare l'autorizzazione dell'ente gestore;
 - e. assicurare un periodo annuale di apertura delle attività del centro di immersione tale da incentivare la destagionalizzazione e la riduzione del carico delle attività subacquee nei periodi di picco delle presenze turistiche;
 - f. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23;

Articolo 11 - . Disciplina della navigazione da diporto

1. Nell'area marina protetta non è consentito l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi simili, la pratica dello sci nautico e sport acquatici simili.
2. Nella zona A la navigazione da diporto è vietata ed eccezione del transito dei natanti, esclusivamente a remi o a propulsione elettrica, per il solo raggiungimento delle aree di balneazione e per le attività di servizio, svolte da e per conto dell'Università di Catania, per l'accesso alla R.N.I. Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi ed alla Stazione Marittima di Biologia dell'Isola Lachea.
3. Nella zona B sono consentite, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto:
 - a. la navigazione a vela e a remi;
 - b. la navigazione a motore ai natanti e alle imbarcazioni, a velocità non superiore ai 5 nodi e comunque con assetto dislocante.
 - c. la navigazione a motore di unità nautiche abilitate al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dall'ente gestore nei termini definiti al successivo art. 16, a velocità, comunque, non superiore ai 5 nodi e comunque con assetto dislocante.
4. Nella zona C sono consentite, nel rispetto delle ordinanze della Capitaneria di Porto:
 - a. la navigazione a vela e a remi;
 - b. la navigazione a motore ai natanti, alle imbarcazioni ed alle navi da diporto, a velocità non superiore ai 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore ai 10 nodi oltre 300 metri dalla costa e comunque in assetto dislocante;
 - c. la navigazione a motore alle unità nautiche adibite al trasporto collettivo e alle visite guidate, autorizzate dall'ente gestore nei termini definiti al successivo art. 16 a velocità non superiore ai 5 nodi entro la distanza di 300 metri dalla costa e a velocità non superiore ai 10 nodi oltre 300 metri dalla costa;
5. Non è consentita la navigazione a motore e a vela nelle aree e corsie dedicate al nuoto libero specificatamente comunicato e segnalato dall'Ente Gestore E' istituita, all'interno del limite delle acque sicure per la balneazione una corsia di nuoto in acque libere per una lunghezza totale di m. 1200 ed una larghezza di m. 100 dalla linea di costa avendo come estremi Sud e Nord le seguenti coordinate:
Limite Sud 37° 33.434'N - 15° 9.143'E
Limite Nord 37° 33.626'N - 15° 9.787'E
La corsia è delimitata da una serie di boe di colore giallo distanziate 25 metri l'una dall'altra.
6. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da diporto e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
7. Non è consentito l'uso di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori ad eccezione dei casi di emergenza.
8. L'ente gestore può interdire la navigazione in alcuni tratti di mare per esigenze di tutela ambientale o di ricerca scientifica. L'ente gestore pubblicherà con ogni mezzo i provvedimenti di interdizione, in particolare tramite affissioni nelle darsene, nonché sul sito internet ufficiale e sull'albo pretorio dei Comuni facenti parte del consorzio di gestione dell'Area marina protetta e della Capitaneria di Porto competente.

Articolo 12 - Disciplina dell'attività di ormeggio

1. Nella zona A l'ormeggio è vietato.
2. All'interno della zona A, l'ente gestore può valutare il rilascio di speciali autorizzazioni all'ormeggio per i mezzi di servizio dell'Università di Catania, ad appositi gavitelli predisposti allo scopo.

3. Nella zona B e C l'ormeggio è consentito per la balneazione, previa autorizzazione da parte dell'ente gestore ai gavitelli appositamente predisposti allo scopo, nelle seguenti modalità:
 - a. nei campi di ormeggio appositamente predisposti dall'ente gestore esclusivamente ai natanti di lunghezza specificata dallo stesso;
 - b. nei gavitelli di segnalazione dei siti di immersione esclusivamente ai natanti e alle imbarcazioni dei soggetti autorizzati e limitatamente al tempo necessario per effettuare l'immersione,
 - c. nei campi di ormeggio e nei pontili di ormeggio realizzati all'interno di concessioni demaniali marittime appositamente rilasciate dall'ARTA Sicilia.
4. Ai fini dell'uso degli ormeggi predisposti dall'Ente gestore i soggetti interessati devono richiedere il rilascio dell'autorizzazioni, a fronte di un versamento di corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo art. 20.
5. All'interno degli specchi acquei adibiti ai campi ormeggio:
 - a. Non è consentita la balneazione
 - b. non sono consentite le attività subacquee con o senza autorespiratore e le immersioni in apnea;
 - c. non sono consentiti l'ancoraggio, la libera navigazione e la permanenza di unità nautiche non ormeggiate;
 - d. non sono consentite la pesca ricreativa, la pesca sportiva, e la pesca professionale;
 - e. non è consentito l'uso improprio di segnali acustici o sonori;
 - f. non è consentito tenere il motore acceso durante la sosta;
 - g. non è consentita ogni attività che rechi turbamento od ostacolo al buon funzionamento del campo di ormeggio.
6. Le manovre di avvicinamento ai gavitelli di ormeggio e di allontanamento dagli stessi devono avvenire a velocità non superiore a 3 nodi e comunque in assetto dislocante, con rotta perpendicolare alla linea di costa.
7. Il pagamento del corrispettivo per l'esercizio dell'attività di ormeggio dà diritto all'ormeggio su uno degli ormeggi predisposti dall'ente gestore compatibilmente con i posti disponibili. Non dà diritto né prelazione sulla scelta della postazione di ormeggio.

Articolo 13 - . Disciplina dell'attività di ancoraggio

1. Nelle zone A e B non è consentito l'ancoraggio.
2. Nella zona C l'ancoraggio è consentito ad eccezione dei tratti di mare interessati dalla presenza di una prateria a *Posidonia oceanica* (vedi Fig. 3), compreso tra il molo del porto di Aci Castello e i faraglioni piccoli e tra il molo nord del porto di Aci Trezza e Capo Mulini delimitati da punti riportati nelle tabelle successive e tracciati nelle planimetrie allegate.

Limiti Posidonieto tra il molo del Porto di Aci Castello e i Faraglioni	Coordinate
Coordinate in G.MM.SS. WGS84	37°33'22,5672" N - 15°9'4,5324" E
	37°33'17,7654" N - 15°9'6,4548" E
	37°33'29,1387" N - 15°9'20,3874" E
	37°33'23,1904" N - 15°9'32,3107" E
	37°33'30,3588" N - 15°9'35,0855" E



Fig.3 cartografia area divieto di ancoraggio Posidonia sud

Limiti Posidonieto tra il molo nord del Porto di Acitrezza ed il sorgitore di Capo Mulini	Coordinate
Coordinate in G.MM.SS. WGS84	37°34'13,9332" N - 15°10'00,4000" E
	37°34'26,1691" N - 15°10'14,2534" E
	37°34'25,8457" N - 15°10'17,5475" E
	37°34'12,2886" N - 15°10'03,0444" E

Tabella 3 Limiti divieto di ancoraggio Posidonia oceanica C. Mulini

Fig.4 cartografia area divieto di ancoraggio Posidonia nord



3. Non è altresì consentito l'ancoraggio nei tratti di mare interessati dalla presenza di biocenosi a Coralligeno (vedi Fig. 3) delimitato da punti riportati nella tabella successiva e compresi tra:

a) il limite nord dell'AMP e la zona ove insistono i frangiflutti dell'area portuale di Capo Mulini

Limite Nord Coralligeno	Coordinate
Coordinate a terra	37°34,509'N 15°10,460'E
	37°34,453'N 15°10,377'E
Coordinate a mare	37°34,333'N 15°10,416'E
	37°34,432'N 15°10,560'E

Tabella 4 Limiti divieto di ancoraggio limite nord Coralligeno

b) il limite sud dell'AMP e l'area posta a 100 mt di distanza dall'Itinerario subacqueo denominato "Casa del Principe".

Limite Sud Coralligeno	Coordinate
Coordinate a terra	37°32,600'N 15°08,560'E
	37°32,840'N 15°08,699'E
Coordinate a mare	37°32,776'N 15°08,901'E
	37°32,535'N 15°08,784'E

Tabella 5 Limiti divieto di ancoraggio limite sud Coralligeno



Figura 5 Cartografia totale delle aree di divieto di ancoraggio

Articolo 14 - Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate

1. Nella zona A sono consentiti, previa autorizzazione dell'ente gestore, l'accesso e la navigazione di natanti esclusivamente a remi per il trasporto passeggeri e bagnanti sull'Isola Lachea in corrispondenza delle aree di balneazione, nonché per le visite guidate effettuate dall'ente gestore e dall'Università di Catania n.q. di ente gestore dell'RNI Isola Lachea e Faraglioni dei Ciclopi.
2. Nelle zone B e C il trasporto passeggeri e le visite guidate possono essere effettuati esclusivamente, previa autorizzazione dell'ente gestore, con unità nautiche abilitate secondo la normativa vigente al trasporto passeggeri/visite guidate ed autorizzate dalla Capitaneria di Porto. La velocità di navigazione, non deve superare in zona B i 5 nodi e in zona C i 5 nodi fino a 300 metri dalla costa e i 10 nodi oltre 300 metri dalla costa.
3. Non è consentito lo scarico a mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità nautica e di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi. Non è consentito il lavaggio di mezzi nautici utilizzando sostanze detergenti.
4. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici o sonori, se non per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate, con volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione degli stessi da parte dei passeggeri a bordo.
5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per il trasporto passeggeri e lo svolgimento di visite guidate i soggetti richiedenti devono:
 - a. presentare all'ente gestore apposita istanza secondo le modalità indicate nei successivi artt. 19 e 20;
 - b. essere legittimati allo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri secondo la normativa vigente in materia;
 - c. presentare copia della certificazione rilasciata dall'autorità competente, dalla quale risulti il numero massimo di passeggeri trasportabili;

- d. indicare le caratteristiche delle unità nautiche utilizzate per l'attività di trasporto passeggeri e visite guidate;
6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta, i richiedenti devono versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23, commisurato:
- a. Alla lunghezza dell'unità nautica;
 - b. al possesso di requisiti di eco-compatibilità dell'unità nautica di cui al successivo comma;
 - c. alla durata del permesso.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nelle zone B e C, le unità nautiche impiegate devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
- a. motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - b. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - c. casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
8. Non sono consentiti, durante il periodo di validità dell'autorizzazione variazioni dei requisiti comunicati all'atto della richiesta.
9. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo di fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, nonché di fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
10. È fatto obbligo agli armatori delle suddette unità di trasporto passeggeri e visite guidate, di compilare giornalmente il registro, previamente vidimato dall'ente gestore, con gli estremi dell'unità nautica utilizzata, il numero complessivo dei passeggeri trasportati e le loro rispettive nazionalità. Il registro deve essere esibito all'autorità preposta al controllo o al personale dell'ente gestore. I dati contenuti nei registri saranno utilizzati dall'ente gestore per le finalità istituzionali.

Articolo 15 - . Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto.

1. L'esercizio dei servizi di locazione e noleggio di unità da diporto per la navigazione nell'area marina protetta è consentito, previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle disposizioni per la navigazione da diporto di cui all'articolo 11, ormeggio e ancoraggio rispettivamente agli articoli 12 e 13 e delle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i richiedenti devono:
- a. presentare all'ente gestore apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20.
 - b. essere legittimati allo svolgimento dell'attività secondo la normativa vigente in materia;
 - c. presentare copia dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente per l'attività di noleggio e/o locazione.
 - d. fornire dettagliata lista delle unità da diporto utilizzate per l'attività indicandone le caratteristiche;
 - e. presentare copia delle licenze di navigazione dalle quali risulti la portata massima di passeggeri trasportabili;
 - f. presentare copia dei titoli abilitativi delle persone che eserciteranno le funzioni di skipper o comandante dell'unità.

- g. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria, secondo le modalità indicate al successivo articolo 23.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per le attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta, i natanti e le imbarcazioni, se dotati di motore, devono essere dotate di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a. motore conforme ai valori della Direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori ecodiesel, motori entro bordo, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi iniezione diretta);
 - b. sistema di raccolta delle acque di sentina;
 - c. casse per la raccolta dei liquami di scolo, per quelle unità dotate di servizi igienici e cucina a bordo.
4. Ogni sostituzione, anche temporanea, delle unità da diporto autorizzate per il noleggio e la locazione deve essere tempestivamente comunicata all'ente gestore che provvederà ad effettuare apposita istruttoria per verificare i requisiti della nuova unità e rilasciare una nuova autorizzazione. L'autorizzazione rilasciata per la nuova unità da diporto comporta la revoca, o in caso di temporaneità, la sospensione, dell'autorizzazione già rilasciata per l'unità sostituita.
5. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'obbligo per l'esercente di:
 - a) apporre in maniera chiaramente visibile dall'esterno sull'unità da diporto il contrassegno numerato fornito dall'ente gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione.
 - b) mantenere un registro su cui vengano annotati gli orari di noleggio delle singole unità, le generalità del cliente ed il numero del contrassegno corrispondente all'unità. Il suddetto registro dovrà essere esibito a semplice richiesta del personale incaricato dall'ente gestore e del personale preposto alla sorveglianza dell'AMP.
 - c) fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
 - d) fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore.
 - e) Acquisire dagli utenti la formale dichiarazione di presa visione del Decreto Istitutivo dell'AMP e del Presente Disciplinare.

Articolo 16 -. *Disciplina dell'attività di pesca professionale e piccola pesca costiera*

1. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca con attrezzi trainati, con sciabica, reti derivanti e a circuizione, con fonti luminose.
2. Nell'area marina protetta non è consentito il ripopolamento attivo, l'acquacultura e la pesca subacquea.
3. Nella zona A non è consentita l'attività di pesca professionale né la piccola pesca costiera.
4. Nelle zone B e C è consentita esclusivamente l'attività di piccola pesca costiera, previa autorizzazione dell'ente gestore, esclusivamente alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale o, se socio di cooperativa, la residenza ed avendo esercitato l'attività, nel Comune di Acicastello o nella frazione Capo Molini del Comune di Acireale alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo 11 novembre 2004.
5. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a. Tursiope (*Tursiops truncatus*)
 - b. Tartaruga caretta (*Caretta caretta*)
 - c. Patella (*Patella ferruginea*)
 - d. Nacchera (*Pinna nobilis*)

- e. Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*)
 - f. Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*)
 - g. Magnosa (*Scyllarides latus*)
6. Non è, altresì, consentita la pesca o il prelievo con qualunque mezzo delle specie di seguito elencate:
- a. Orecchio di mare/occhio di bue (*Haliotis tuberculata tuberculata*)
 - b. Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*)
 - c. Cicala (*Scyllarus arctus*)
 - d. Pesce spada (*Xiphias gladius*)
 - e. Tonno rosso (*Thunnus thynnus*)
 - f. Aragosta (*Palinurus elephas*)
 - g. Astice (*Homarus gammarus*)
 - h. tutte le specie di cernia (*Epinephelus* spp., *Mycteroperca rubra*, *Polyprion americanus*).
7. L'ancoraggio delle unità da pesca è consentito esclusivamente nell'esercizio delle attività di prelievo nel rispetto delle discipline di ormeggio e ancoraggio cui ai precedenti articoli 12 e 13.
8. I gavitelli di segnalazione degli attrezzi di pesca devono riportare il numero di autorizzazione rilasciata dall'ente gestore. Nel caso di inosservanza di tale disposizione l'attrezzo sarà considerato "non autorizzato" e si procederà al sequestro nei termini di legge. Il proprietario dell'attrezzo ha facoltà di richiedere la consegna dello stesso, previa dimostrazione del titolo di proprietà e del pagamento dell'ammenda prevista per l'assenza dei segnalamenti regolamentari e del costo della rimozione e custodia. Trascorsi 30 giorni dal sequestro, in assenza di reclamo, si procederà alla confisca e distruzione dell'attrezzo.
9. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di rifiuti solidi o liquidi.
10. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, alla piccola pesca costiera nell'area marina protetta, i richiedenti devono presentare apposita istanza formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
11. Ai fini del monitoraggio le imprese autorizzate all'attività di piccola pesca costiera devono comunicare annualmente all'ente gestore i periodi di pesca, i dati sulle catture, gli attrezzi utilizzati e le modalità di pesca esercitate all'interno dell'area marina protetta.

Articolo 17 - Disciplina dell'attività di pescaturismo

- 1. Nella zona A non è consentita l'attività di pescaturismo.
- 2. Nelle zone B e C sono consentite le attività di pescaturismo, con gli attrezzi e le modalità stabilite per la piccola pesca costiera al precedente articolo 16, riservate ai soggetti legittimati alla piccola pesca costiera di cui al precedente articolo 16, purché in possesso di idonea autorizzazione all'esercizio dell'attività di pescaturismo e autorizzati dall'ente gestore.
- 3. Il rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, alle attività di pescaturismo comporta l'obbligo di:
 - a. fornire all'ente gestore informazioni relative ai servizi prestati, ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta;
 - b. fornire agli utenti l'apposito materiale informativo predisposto dall'ente gestore;
 - c. acquisire dagli utenti dei servizi la formale dichiarazione di presa visione del decreto istitutivo, del regolamento di disciplina dell'area marina protetta.

4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di validità massima annuale, all'attività di pescaturismo nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare apposita richiesta formulata nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20, indicando gli strumenti di pesca che si intendono adoperare.
5. Non è consentito l'uso improprio di impianti di diffusione della voce e di segnali acustici e sonori.
6. Non è consentito lo scarico in mare di acque provenienti da sentine o da altri impianti dell'unità da pesca e di qualsiasi sostanza tossica e inquinante, nonché il rilascio di qualsivoglia tipo di rifiuto.

Articolo 18 -. *Disciplina dell'attività di pesca sportiva e pesca ricreativa*

1. Nell'area marina protetta non sono consentite la pesca subacquea, né la detenzione e il trasporto di attrezzi ad essa adibiti, e le gare di pesca sportiva, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 11.
2. La detenzione e il trasporto di attrezzi adibiti alla pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta devono essere di volta in volta comunicati all'ente gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.
3. Nell'area marina protetta non è consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie elencate dalla direttiva Habitat (92/43/CE agli allegati II, IV e V) tra cui:
 - a. Tursiope (*Tursiops truncatus*);
 - b. Tartaruga comune (*Caretta caretta*);
 - c. Patella (*Patella ferruginea*);
 - d. Nacchera (*Pinna nobilis*);
 - e. Riccio diadema (*Centrostephanus longispinus*);
 - f. Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*);
 - g. Magnosa (*Scyllarides latus*).
4. Non è, altresì, consentita la pesca, o il prelievo con qualunque mezzo, delle specie di seguito elencate:
 - a. Orecchio di mare/occhio di bue (*Halotis tuberculata tuberculata*);
 - b. Riccio di mare (*Paracentrotus lividus*);
 - c. Cicala (*Scyllarus arctus*);
 - d. Pesce spada (*Xiphias gladius*);
 - e. Tonno rosso (*Thunnus thynnus*);
 - f. Aragosta (*Palinurus elephas*);
 - g. Astice (*Homarus gammarus*);
 - h. tutte le specie di cernia (*Epinephelus* spp., *Mycteroperca rubra*, *Polyprion americanus*).
5. Nell'area marina protetta non è consentito:
 - a. l'utilizzo della tecnica del "vertical jigging" o con attrezzi simili;
 - b. la pesca a traina di profondità, con affondatore, con lenza di tipo "monei" e piombo guardiano;
 - c. l'utilizzo di esche alloctone (verme coreano, spagnolo, giapponese, ecc.) e non mediterranee;
 - d. l'utilizzo del "bigattino", sia come esca che come richiamo;
 - e. l'utilizzo di fonti luminose e con procedure di pasturazione;
 - f. l'uso di palangari, filacciosi, nasse, nattelli, coppo o bilancia, fiocina;
 - g. il *drifting* con ancoraggio al fondale;
 - h. l'uso di sistemi di pesca elettrici, quali salpa bolentino e affondatore.
6. Nella zona A non sono consentite le attività di pesca sportiva e ricreativa.
7. Nella zona B e C sono consentite la pesca sportiva e la pesca ricreativa, dall'alba al tramonto, ai residenti nel Comune di Aci Castello e nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale autorizzati dall'ente gestore, da terra o da unità nautica, con gli attrezzi e le modalità di seguito indicati:

- a. esclusivamente con ami di dimensioni non inferiori al n° 16;
 - b. con al massimo una canna o bolentino, con un numero massimo di due ami;
 - c. la pesca a traina di superficie utilizzando, per unità nautica, un numero massimo di due canne o lenze armate con un unico richiamo;
 - d. la pesca a spinning, da riva o dalla barca, e la pesca ai cefalopodi con una canna o bolentino armati con un numero massimo di due richiami;
 - e. per la pesca a traina e/o spinning gli artificiali devono essere dotati di amo singolo, sono vietate le ancorette,
 - f. l'utilizzo di zavorre ecologiche (biodegradabili o realizzate con materiali naturali non inquinanti);
 - g. l'uso del guadino che deve essere con lato di lunghezza max di 80 cm;
 - h. è fatto obbligo al pescatore di utilizzare uno strumento idoneo a misurare la lunghezza totale delle prede e di rilasciare immediatamente gli esemplari sotto la misura minima consentita (vedi successivo comma 10);
 - i. ogni cattura (non conforme a quanto previsto nel successivo comma 10) deve essere slamata con apposito attrezzo slamatore in modo da limitare al massimo i danni all'apparato boccale.
8. Nella zona C è consentita la pesca sportiva e ricreativa anche ai non residenti, autorizzati dall'ente gestore, esclusivamente da riva e con le stesse modalità e prescrizioni riportate al precedente comma 7.
9. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sono equiparati ai residenti i soggetti che abbiano maturato almeno 20 anni di residenza nel comune di Acicastello e nella frazione di Capo Molini.
- Per i residenti nel comune di Acireale, dietro apposita autorizzazione, è consentita la pratica della pesca sportiva e ricreativa solamente in località Capo Molini ad un numero massimo di trenta persone, esclusivamente da riva e con le stesse modalità e prescrizioni riportate ai precedenti commi 3, 4 e 5.
10. Nell'area marina protetta le attività di pesca sportiva e ricreativa sono consentite, da terra e da unità nautica, per il seguente prelievo cumulativo giornaliero, salvo il caso di singolo esemplare di peso superiore:
- a. in zona B e C, fino a complessivi 4 kg per imbarcazione e 2 kg per pescatore; (tolleranza max 10%);
 - b. non è consentita la cattura di esemplari di lunghezza complessiva inferiore a 10 cm;
 - c. non è consentita la cattura di più di cinque esemplari di sarago (qualunque specie: *Diplodus* spp.);
 - d. non è consentita la cattura di più di cinque esemplari di spigola (*Dicentrarchus labrax* e *D. punctatus*);
 - e. non è consentita la cattura di esemplari di spigola di lunghezza complessiva inferiore a 35 cm;
 - f. non è consentita la cattura di più di due esemplari di ricciola (*Seriola dumerili*);
 - g. non è consentita la cattura di esemplari di ricciola di lunghezza complessiva inferiore a 30 cm;
11. Nella zona C sono consentite, previa autorizzazione dell'ente gestore, le gare di pesca sportiva da riva con un massimo di due canne per pescatore, con non più di due ami ciascuna, per un massimo di due manifestazioni l'anno. Tali gare saranno effettuate con la tecnica del rilascio del pescato.
12. I minori di anni 12 possono pescare solo se accompagnati da un adulto in possesso di regolare autorizzazione.
13. L'accesso di unità da diporto nell'area marina protetta con attrezzi da pesca sportiva e ricreativa e

quantitativi di pescato superiori ai limiti stabiliti dal presente disciplinare, deve essere di volta in volta comunicato all'ente gestore, secondo le modalità dallo stesso individuate.

14. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per l'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta i soggetti richiedenti devono:
 - a. presentare apposita istanza di autorizzazione all'ente gestore nei modi e nei termini indicati ai successivi artt. 19 e 20;
 - b. rilasciare all'ente gestore formale dichiarazione di presa visione del presente disciplinare;
 - c. i soggetti residenti nel Comune di Aci Castello e nella frazione di Capo Mulini del Comune di Acireale devono comunicare i dati dell'unità nautica eventualmente utilizzata per l'attività di pesca sportiva e ricreativa e presentare la documentazione necessaria ai fini della precisa individuazione delle sue caratteristiche tecniche;
 - d. dichiarare gli strumenti di pesca che si intendono utilizzare
 - e. versare all'ente gestore un corrispettivo a titolo di diritti di segreteria, secondo le modalità di cui al successivo articolo 23.
15. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alle attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta, i soggetti richiedenti, oltre a quanto riportato nel precedente comma 14 devono frequentare il corso di formazione organizzato gratuitamente dall'ente gestore in collaborazione con la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.
16. L'ente gestore ha facoltà di rilasciare autorizzazioni giornaliere o settimanali ai soggetti non residenti, per le attività di pesca sportiva e ricreativa da riva, ferme restando le prescrizioni sopra riportate. Tali autorizzazioni, possono essere richieste nelle forme previste dall'Ente Gestore con l'atto amministrativo.
17. Al fine di garantire la sicurezza è fatto divieto di esercitare la pesca sportiva e ricreativa nelle zone destinate all'ormeggio delle unità nautiche e per il raggio di 100 metri attorno ai gavitelli di segnalazione dei siti di immersione e alle boe di segnalazione della zona A.
18. È fatto divieto di vendere o cedere, a qualsiasi titolo, il pescato ad attività di ristorazione o commerciali, pena il ritiro dell'autorizzazione per tre anni.
19. Le unità nautiche a supporto della pesca sportiva e ricreativa devono osservare le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, rispettivamente della navigazione da diporto, ormeggio ed ancoraggio.
20. Ai fini del monitoraggio i soggetti autorizzati all'attività di pesca sportiva e ricreativa devono riportare in apposito registro, predisposto dall'ente gestore, rilasciato contestualmente all'autorizzazione, le seguenti informazioni:
 - a. la data, le ore di pesca, gli attrezzi utilizzati, le zone di pesca, le catture effettuate (numero totale di esemplari pescati, numero di esemplari per ogni specie pescata, dimensioni di ogni esemplare).
21. Il registro deve essere esibito alle autorità di controllo e aggiornato dopo ogni sessione di pesca pena la revoca dell'autorizzazione e restituito all'ente gestore alla scadenza dell'autorizzazione. In mancanza della consegna del libretto non potrà essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione per l'annualità successiva.

Articolo 19 – Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione è presentata all'ente gestore dell'area marina protetta, negli appositi moduli da ritirarsi presso gli uffici amministrativi dell'ente gestore medesimo, disponibili anche sul sito internet dell'area marina protetta. (www.isoleciclopi.it)
2. La modulistica è predisposta a cura dell'ente gestore conformemente alle indicazioni sotto indicate. Tali indicazioni (dichiarazioni e documenti da allegare) sono riportate nei moduli a seconda dell'oggetto dell'autorizzazione.
3. La domanda di autorizzazione deve precisare:
 - a. le generalità del richiedente;
 - b. l'oggetto;
 - c. la natura e la durata dell'attività, specificando la presunta data di inizio, per la quale l'autorizzazione è richiesta;
 - d. il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
4. L'ente gestore si riserva, a fronte di esigenze correlate alla tutela ambientale, di sospendere temporaneamente e/o disciplinare in senso restrittivo le autorizzazioni per le attività consentite nell'area marina protetta.
5. È facoltà dell'ente gestore, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti all'attività istituzionale, volte a far fronte a situazioni di emergenza, di rilasciare, anche in deroga alle disposizioni del presente disciplinare, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
6. L'ente gestore si riserva la possibilità di verificare direttamente o indirettamente, tramite soggetti autorizzati dallo stesso, la veridicità dei dati comunicati dall'operatore autorizzato allo svolgimento delle attività nell'area marina protetta (di seguito denominata AMP).

Articolo 20 – Documentazione da allegare

1. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare per l'attività oggetto della domanda di autorizzazione.
2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata una formale dichiarazione di presa visione del decreto di istituzione dell'area marina protetta e del presente disciplinare.
3. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 21 -. Procedura d'esame delle istanze di autorizzazione

1. Le istanze di autorizzazione di cui al precedente articolo 19 sono esaminate dagli organi tecnici dell'ente gestore, alla luce delle informazioni fornite nell'istanza medesima e dei criteri di cui al successivo articolo 22.
2. L'istanza di autorizzazione è accolta o rigettata entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di ricezione dell'istanza stessa, salvo quanto riportato nell'art. 5 – disciplina delle attività di ricerca scientifica.
3. Per tutte le richieste di autorizzazione avanzate da visitatori e non residenti relative ad attività chiaramente riconducibili a soggiorni turistici nell'area marina protetta, l'ente gestore provvede ad evadere le richieste coerentemente alle esigenze di utilizzazione dell'autorizzazione richiesta.

Articolo 22 -. *Criteri di valutazione delle istanze di autorizzazione*

1. L'ente gestore provvede a svolgere una adeguata indagine conoscitiva che permetta di verificare le dichiarazioni effettuate all'atto della richiesta.
2. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività consentite di cui ai precedenti articoli, è effettuata dall'ente gestore in base a regimi di premialità ambientale, turnazione, contingentamento e destagionalizzazione, definito sulla base del monitoraggio dell'area marina protetta e delle conseguenti esigenze di tutela ambientale.
3. Nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività d'impresa, l'ente gestore potrà privilegiare le richieste avanzate dai soggetti disponibili a formalizzare il contenimento delle tariffe per i servizi erogati agli utenti, mediante apposite convenzioni.
4. L'ente gestore è tenuto a pubblicizzare anche per via informatica i provvedimenti concernenti l'interdizione delle attività, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni delle attività consentite.
5. L'istanza di autorizzazione è rigettata o revocata previa espressa e circostanziata motivazione:
 - a. qualora l'attività di cui trattasi sia incompatibile con le finalità dell'area marina protetta;
 - b. in caso di accertata violazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente di settore, dal decreto istitutivo e dal presente disciplinare;
 - c. qualora emerga la necessità di contingentare i flussi turistici ed il carico antropico in ragione delle primarie finalità di tutela ambientale dell'area marina protetta.
6. L'eventuale rigetto o revoca dell'istanza di autorizzazione, così come l'interdizione totale dell'attività, sarà motivata dall'ente gestore esplicitando le ragioni di tutela ambientale sottese al provvedimento.
7. Il provvedimento di autorizzazione verrà materialmente rilasciato, ove previsto, previa verifica del regolare pagamento dei corrispettivi e dei diritti di segreteria di cui al successivo articolo 23.
8. Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente disciplinare hanno validità annuale e scadono il 31 dicembre.

Articolo 23 – *Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria*

1. I soggetti proponenti domanda di autorizzazione sono tenuti al versamento dei corrispettivi per il rilascio delle relative autorizzazioni ed i diritti di segreteria.
2. L'entità dei corrispettivi per le autorizzazioni e i diritti di segreteria sono riportati nella tabella 6.
3. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica è disposto su base *settimanale, mensile e annuale*.
4. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di riprese fotografiche, cinematografiche e televisive è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale*.
5. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle immersioni subacquee nelle zone B e C e l'eventuale utilizzo dei gavitelli singoli predisposti a tale scopo, è disposto su base *giornaliera, settimanale, mensile e annuale*.
6. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite guidate subacquee nell'area marina protetta è disposto su base *annuale*.
7. Il corrispettivo per le autorizzazioni all'ormeggio ai gavitelli dell'AMP è disposto su base *giornaliera, settimanale o mensile*.

8. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta è disposto su base *annuale*, in funzione del periodo di armamento e della portata passeggeri dell'unità navale.
9. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto nell'area marina protetta è disposto su base *annuale*.
10. Il corrispettivo per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di pesca sportiva e ricreativa nell'area marina protetta è disposto su base *giornaliera, settimanale e annuale*, in funzione della tipologia di pesca.
11. I pagamenti dei corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo possono essere effettuati con una delle seguenti modalità:
 - a. con pagamento online o presso le ricevitorie autorizzate dal sistema PagoPa;
 - b. presso la sede o altri uffici a ciò designati dall'ente gestore;
 - c. direttamente ad uno degli addetti appositamente autorizzati.

Articolo 24 – Sanzioni e provvedimenti di revoca

1. Le violazioni delle disposizioni del presente disciplinare sono punite ai sensi dell'art. 30 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle Aree marine protette), nonché ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare provvisorio vale quanto disposto nel D.M. del 9 novembre 2004 "Istituzione dell'area marina protetta denominata "Isole Ciclopi".
3. Le sanzioni per le violazioni dei divieti e delle disposizioni presenti nel decreto istitutivo, nel presente disciplinare e nelle disposizioni amministrative emanate dall'ente gestore sono accertate dagli ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi della normativa vigente. I verbali relativi sono trasferiti all'ente gestore titolare della irrogazione delle sanzioni ai sensi della L. 689/81.
4. L'entità delle sanzioni amministrative stabilite dall'ente gestore sono riportate nella tabella 7.

Tabella 6: Corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni

ATTIVITA'	CORRISPETTIVO GIORNALIERO	CORRISPETTIVO SETTIMANALE	CORRISPETTIVO MENSILE	CORRISPETTIVO ANNUALE (anno del rilascio dal 1° gennaio al 31 dicembre)
Ricerca scientifica	n.p.	€ 40,00	€ 60,00	€ 180,00
Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive	€ 100,00	€ 230,00	€ 500,00	€ 1.000,00
Immersioni subacquee residenti nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi	€ 2,0	n.p.	€ 5,00	€ 20,00
Immersioni subacquee non residenti nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi	€ 10,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Autorizzazione ai centri di immersione per lo svolgimento di visite subacquee/seawatching	n.p.	n.p.	n.p.	€ 350,00 (fino a n. 3 guide) + € 150,00 per ogni guida aggiunta
Autorizzazione per le attività di trasporto passeggeri	n.p.	n.p.	n.p.	€ 450,00
Autorizzazione per l'esercizio dell'attività di noleggio e locazione di unità da diporto	n.p.	n.p.	n.p.	€ 450,00
Autorizzazione per l'attività di pesca sportiva/ricreativa residenti nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi da riva	n.p.	n.p.	n.p.	€ 5,00
Autorizzazione per l'attività di pesca sportiva/ricreativa residenti nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi da unità nautica e da riva	n.p.	n.p.	n.p.	€ 10,00

Autorizzazione all'Ormeaggio ai gavitelli dell'AMP	€ 10,00	€ 50,00	€ 150,00	n.p.
Autorizzazione per l'attività di pesca sportiva/ricreativa non residenti nel territorio dell'A.M.P. Isole Ciclopi	€ 5,00	€ 30,00	n.p.	n.p.

Tabella 7: Sanzioni amministrative

VIOLAZIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	NORMATIVA AMP DI RIFERIMENTO	SANZIONE PREVISTA DALLA LEGGE DI RIFERIMENTO		SANZIONE ACCESSORIA DISPOSTA DAL ENTE GESTORE
Mancato possesso della autorizzazione, anche per revoca o sospensione della medesima	Art. 30, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA'		Sanzione amministrativa da € 200 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione raddoppio della stessa in caso di recidiva	
Utilizzo improprio documentazione autorizzativa	Art. 30, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA'		Sanzione amministrativa da € 200 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione raddoppio della stessa in caso di recidiva	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria

Cattura, raccolta, danneggiamento di specie animali e vegetali, asportazione di minerali e reperti archeologici	Art. 30, L.394/91 Art. 19 comma 3, lettera c, L.394/91 Art. 11 comma 3, L. 394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 250 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione, raddoppio in caso di recidiva	Confisca da parte dell'agente verbalizzante delle cose asportate e consegna all'Ente Gestore, per immediata reimmersione in natura degli organismi viventi
Alterazione dell'ambiente geofisico, scarica di rifiuti	Art. 30, L.394/91 Art. 19 comma 3, lettera b, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 250 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione	Ripristino dello stato dei luoghi a spese del trasgressore, ripristino in danno in caso di inadempimento
Navigazione a motore in zona vietata	Art. 30, L.394/91 Art. 19 comma 3, lettera e, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA'	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione	n.p.
Introduzione di armi esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura	Art. 30, L.394/91 Art. 19 comma 3, lettera d, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA'	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 250 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'organismo di gestione con raddoppio in caso di recidiva	Confisca da parte dell'agente verbalizzante delle armi, esplosivi e mezzi di cattura a favore dell'Ente Gestore

Disciplina dell'attività di balneazione	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 6)	Sanzione amministrativa da € 25 a € 300 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	
Disciplina delle immersioni subacquee e in apnea	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 7)	Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Esclusione dalla possibilità di avere autorizzazioni per un mese alla prima infrazione, tre mesi dalla seconda
Disciplina delle visite guidate subacquee	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 8)	Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Sospensione della autorizzazione ad operare per una settimana alla seconda violazione, per un mese alla terza.
Disciplina delle attività di seawatching	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 9)	Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Sospensione della autorizzazione ad operare per una settimana alla seconda violazione, per un mese alla terza.

Disciplina della navigazione da diporto n.p. navigazione a velocità sostenuta o in assetto planante	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 10)	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	
Disciplina della navigazione da diporto n.p. navigazione entro i 100 metri da una boa di segnalazione subacquei in immersione o da un gavitello di ormeggio sub	Art. 30, comma 2, L.394/91	DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 10)	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	
Disciplina dell'attività di ormeggio	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 12)	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	
Disciplina dell'attività di ancoraggio	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 13)	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	

Disciplina dell'attività di ancoraggio n.p. ancoraggio in zona A	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 13)	Arresto fino a 6 mesi e ammenda da € 103,3 a € 12.911,42 in violazione dell'art.19 comma 3 punito dall'art. 30 comma 1 L.394/91	Sanzione amministrativa da € 150 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Segnalazione all'autorità giudiziaria
Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 14)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore aumentata al triplo in caso di recidiva.		Revoca dell'autorizzazione alla quarta recidiva
Violazione della disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 15)	Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore aumentata al triplo in caso di recidiva.		Revoca dell'autorizzazione alla quarta recidiva
Violazione della disciplina dell'attività di pesca professionale e piccola pesca costiera	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 16)	Sanzione amministrativa da € 100 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore, raddoppio in caso di recidiva		Confisca del pescato in caso di catture di specie vietate o sottomisura. Confisca degli attrezzi in caso di uso di attrezzi non consentiti in AMP

Violazione della disciplina dell'attività di pescaturismo	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 17)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore, raddoppio in caso di recidiva	Sospensione dell'autorizzazione per una settimana alla recidiva, sospensione per due settimane alle recidive successive
Violazione della disciplina dell'attività di pesca sportiva e ricreativa	Art. 30, comma 2, L.394/91	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004 DISCIPLINARE PROVVISORIO DELLE ATTIVITA' (art. 18)	Sanzione amministrativa da € 50 a € 1.032 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Sospensione dell'autorizzazione per 30 gg. Revoca dell'autorizzazione in caso di recidiva.
Violazione del divieto di pesca subacquea	Art. 10 comma 1b L. 154 del 28 luglio 2016	DECRETO ISTITUTIVO 9/11/2004	Sanzione amministrativa da € 2000 a € 12.000 in violazione delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore	Segnalazione all'autorità giudiziaria
In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche (legge n. 154 del 28 luglio 2016)				
In materia di violazione della nautica da diporto, restano fatte salve le prescrizioni di cui al D.lgs. n° 229 del 3 novembre 2017 (nuovo codice della nautica da diporto)				
Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.				
Ai sensi dell'art. 8 legge 24 novembre 1981 , n. 689, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo.				
È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza-ingiunzione di pagamento.				